

Codice A1820C

D.D. 15 gennaio 2024, n. 67

Autorizzazione idraulica (N. 1318) e concessione demaniale (BIAT212) per l'attraversamento del Rio Poala con struttura "Zip Line" per sorvolo vincolato tra i comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI) - DIAGOLINE srl - Conferenza dei Servizi - Amministrazione precedente Unione Montana dei Comuni del Bielle Orientale.



ATTO DD 67/A1820C/2024

DEL 15/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (N. 1318) e concessione demaniale (BIAT212) per l'attraversamento del Rio Poala con struttura "Zip Line" per sorvolo vincolato tra i comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI) – DIAGOLINE srl – Conferenza dei Servizi - Amministrazione precedente Unione Montana dei Comuni del Bielle Orientale.

L'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, Amministrazione precedente, nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di "Realizzazione del percorso acrobatico in altezza" nei comuni di Veglio e Valdilana – presentato dalla Società DIAGOLINE, con sede legale in Gaglianico (BI), Via Biella n. 24, C.F. e P.IVA 11199060150, con nota prot. n. 0005284 del 13 dicembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 53602/A1820C, ha trasmesso la relativa documentazione progettuale convocando, per il 16 gennaio 2024 la prima seduta della Conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona.

Il progetto in argomento prevede l'attraversamento, con una struttura per il sorvolo vincolato (Zip Line), del Rio Poala tra i comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI). Le aree interessate all'attraversamento in oggetto sono identificabili al NCT al foglio 3 mappale 256 del Comune di Valdilana e al foglio 4 mappali 371-380-596 del Comune di Veglio.

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n° 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile secondo quanto disposto all'art. 3 del medesimo regolamento.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2024, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come

rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Ritenuto di rinviare l'accertamento e l'impegno della cauzione propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

- di concedere alla Società DIAGOLINE con sede legale in Gaglianico (BI), Via Biella n. 24, C.F. e P.IVA 11199060150, l'attraversamento, con una struttura per il sorvolo vincolato (Zip Line), del Rio Poala tra i comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI) come individuato nella documentazione allegata alla nota dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale prot. n. 0005284 del 13 dicembre 2023, registrata in medesima data al protocollo regionale al n. 53602/A1820C e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche di seguito indicate:

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario a realizzare l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, al fine di garantire l'efficienza idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di

Biella e Vercelli;

- d. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano state interessate dai lavori in questione;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il 30/09/2025, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- f. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
- g. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- h. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- i. durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- j. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
- k. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l. il presente provvedimento si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine ad eventuali danneggiamenti e/o crolli dei manufatti realizzati a seguito di piene del corso d'acqua;
- m. il presente provvedimento è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del provvedimento stesso;
- n. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il

soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;

- o. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l’obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

- di rinviare l’accertamento e l’impegno della cauzione propedeutica, alla sottoscrizione del disciplinare a nuovo atto successivo alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

1. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
2. che l’utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 12 del regolamento;
3. che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all’art. 12 comportano la cessazione della concessione;
4. la durata della concessione in anni 30 - e quindi fino al 31/12/2053 - subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
5. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell’anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Michele CRESSANO)

(Franco DE BATTISTINI)

(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli